Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

Ottobre 2019 n° 58

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Rocco Emanuele Cenci*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Pietro Ferrara, Giorgio Stefano Manzi, Maria Assunta Occulto, Sandra Recchione, Alessandro Salvini, Maria Cristina Verrocchio*

IDEE A CONFRONTO

La diagnosi clinica, psicologica e psicopatologica in ambito forense
Editoriale
di Paolo Capri 1

Riflessioni sul metodo psicologico-giuridico
di Anita Lanotte 3

The status of Rorschach in Clinical and Forensic Practice: An Official Statement
di The Board of Trustees of the Society for Personality Assessment 5

L'illecito endofamiliare nei rapporti di coniugio
di Sabrina Iannarilli 7

Il mediatore familiare nelle separazioni conflittuali
di Matteo Caporale 10

Pericolosità sociale del minore autore di reato
di Mattia Michisanti 13

Notizie dall'Associazione
XXI Congresso Nazionale 16

IN RICORDO DI TOMMASO SEBASTIANO SCIASCIA

E' sempre difficile salutare chi va via, in questo caso lo è ancora di più perché Tommaso Sebastiano Sciascia era un amico, un magistrato illuminato e un collega del Direttivo dell'AIPG. Il 6 giugno scorso ci ha lasciati, nel modo discreto e riservato tipico della sua vita, improntata ad una costante attenzione alle sensibilità degli altri, soprattutto di chi aveva e poteva meno. Si occupava prevalentemente di diritto di famiglia e fu rappresentante del Garante Nazionale dell'Infanzia presso il Consiglio Nazionale Forense.
E' stato Giudice, Presidente di Tribunale, Responsabile dell'Ufficio CTU della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, Membro del Comitato Internazionale dei Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri, Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Psicologia Giuridica e tanto altro, soprattutto capace di comprendere e dialogare con discipline diverse.
Impossibile ricordare tutto, ma certamente la sua umanità non potrà essere dimenticata.
Ciao Tommaso, grazie della tua presenza e per avere accettato di percorrere una strada lunga 11 anni insieme.

Il Presidente, i Consiglieri, i Soci tutti.

IDEE A CONFRONTO

LA DIAGNOSI CLINICA, PSICOLOGICA E PSICOPATOLOGICA IN AMBITO FORENSE

Paolo Capri
Presidente AIPG

"La psicologia è la scienza del comportamento e dei processi mentali sia normali che patologici, di cui la psicopatologia – e conseguentemente la diagnosi psicopatologica – è un aspetto interno. La diagnosi psicopatologica si riferisce quindi alla valutazione dei comportamenti e dei

processi cognitivi ed affettivi disadattivi e/o fonte di sofferenza, attraverso la loro valutazione che prevede l'utilizzo di strumenti specifici e mirati, la loro classificazione in un sistema diagnostico riconosciuto e l'individuazione dei fattori psicologici che li hanno originati e che li mantengono".

Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Roma, 29 maggio 2009.

Come abbiamo visto nell'*incipit*, tra le varie attività che riguardano lo psicologo in ambito forense e giuridico, vi è indubbiamente la diagnosi clinica, di funzionamento e psicopatologica.
Infatti, l'art.1 della Legge 56 del 18/02/1989 definisce che "*La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, **la diagnosi**, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità*".
Volendo entrare più in profondità nel concetto di diagnosi, Fornari[1] definisce in modo molto netto la base teorica su cui si poggia, scrive, infatti, l'autore che "*La diagnosi clinica è il risultato di un processo costruttivo che prevede l'integrazione di tutti o parte dei modelli nosografico, psicopatologico, psicodinamico e funzionale, con ricorso o meno a indagini psicodiagnostiche o ad altri tipi di valutazione. Essa si articola attraverso diversi passaggi che includono strategie relazionali, tecniche di intervista, raccolta di dati anamnestici, ricorso a test mentali e ad altri mezzi di indagine, individuazione di criteri diagnostici specifici e differenziali*", dunque, metodi e strumenti propri della psicologia.
Ci sembra utile aggiungere che sulla competenza dello psicologo nel fare diagnosi psicologica e psicopatologica, nel contesto clinico e in quello forense, vi è una vastissima letteratura specialistica a cui poter fare riferimento e dei passaggi e concetti essenziali che definiscono correttamente il campo, come i seguenti:
- percorso formativo universitario dello Psicologo, ovvero il Corso di Laurea in Psicologia[2], regolato con decreto del MIUR[3], che prevede, tra gli altri settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti universitari, come oggetto specifico di formazione, la psicopatologia;
- Legge n.56/1989 (già citata) e il documento ufficiale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi[4], il quale evidenzia come lo psicologo sia "*…abilitato formalmente ad effettuare attività di diagnosi psicologica in base all'art.1 della Legge n. 56 del 1989 Ordinamento della professione di Psicologo. La psicologia è la scienza che studia il comportamento e le funzioni mentali normali e patologiche. L'attività di diagnosi psicologica ricomprende quindi al suo interno come caso specifico la diagnosi psicopatologica, in un rapporto da genere a specie. Tale posizione risulta consolidata storicamente, scientificamente e giuridicamente. La diagnosi sulle funzioni psichiche normali e patologiche si realizza attraverso una metodologia di competenza specifica della professione di psicologo. Le abilità di base necessarie all'attività diagnostica sono pienamente contemplate nei percorsi formativi dello psicologo*";
- lo stesso documento dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (pg. 6) chiarisce che "*Il concetto di diagnosi ha vari significati non univoci lungo un continuum che va da un'accezione ristretta di identificazione di una patologia ad un'accezione ampia di identificazione di un fenomeno sulla base dell'individuazione dei fattori che la caratterizzano (storia del soggetto, sintomi fisici e psichici, modalità comportamentali, attività mentale, informazioni ottenute con varie modalità di valutazione)*", mettendo in luce la

[1] Fornari U., Brainfactor Cervello e Neuroscienze, marzo-aprile 2011.
[2] Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca: tra essi ve ne sono almeno tre (M-PSI/08 Psicologia Clinica, M-PSI/07 Psicologia Dinamica e M-PSI/01 Psicologia Generale) nei quali vi si trova un inequivocabile rinvio a materie concernenti la conoscenza della psicopatologia e della malattia mentale.
[3] D.M. 4 ottobre 2000 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000 n.249 – Supplemento Ordinario n.175 – Settori scientifico-disciplinari.
[4] Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica, Documento redatto dal Gruppo di Lavoro "Atti Tipici", del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

correlazione tra psicologo, diagnosi e psicopatologia, ovvero la *certificazione* che lo psicologo può fare diagnosi psicopatologiche;

- definizione di diagnosi psicologica data dall'*American Psychological Association:* "*La diagnosi psicologica è la valutazione di comportamenti e di processi mentali e affettivi anormali, che risultano disadattivi e/o fonte di sofferenza* (*e cioè di manifestazioni psicopatologiche e di sintomi)*, *attraverso la loro classificazione in un sistema diagnostico riconosciuto, e l'individuazione dei meccanismi e dei fattori psicologici che li hanno originati e che li mantengono (ovvero, in altre parole la loro eziopatogenesi"* (A.P.A., 2002);

- documento dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte[5] che, citando Fornari, ci ricorda che "*Nel sistema giuridico attualmente in vigore in Italia, il riferimento teorico è quello della "scuola classica" (principi fondamentali: libertà individuale, capacità di autodeterminazione, responsabilità soggettiva, capacità di decidere e via dicendo). Come sottolinea Fornari (2015), «capacità e responsabilità sono date come postulati irrinunciabili di cui eventualmente si deve dimostrare la mancanza o la rilevante compromissione per cause patologiche psichiche: non viceversa». Ad esempio, nella valutazione della capacità genitoriale, questa si presume esistente e se ne valuta l'eventuale compromissione, sempre in una dimensione relazionale, con lo sguardo rivolto all'interazione col minore. Una dimensione, quella relazionale, che è di particolare rilevanza anche nell'ambito dei reati sessuali, della valutazione della capacità decisionale, della deficienza psichica e dell'inferiorità psichica, e così via.*

Nello svolgimento di un atto diagnostico, nell'ambito clinico-forense come in quello clinico, è sempre indispensabile che sia stata prioritariamente costruita una relazione significativa tra periziando e consulente, o tra periziando e perito, in cui collocare i dati clinici e quelli ricavati dai protocolli e dalle indagini strumentali".

Ciò è particolarmente interessante perché si sottolinea l'importanza della diagnosi e della relazione tra perito/consulente e periziando, ovvero l'importanza della costruzione del rapporto attraverso, ovviamente, le capacità empatiche dell'esaminatore, soprattutto in riferimento ad accertamenti peritali con le cosiddette fasce deboli.

In sintesi, il documento citato del CNOP ci ricorda che "*la psicologia è la scienza che studia il comportamento e le funzioni mentali normali e patologiche, che l'attività di diagnosi psicologica ricomprende quindi al suo interno come caso specifico la diagnosi psicopatologica, in un rapporto da genere a specie e che tale posizione risulta consolidata storicamente, scientificamente e giuridicamente*".

Aggiunge e conclude il documento che "*La diagnosi sulle funzioni psichiche normali e patologiche si realizza attraverso una metodologia di competenza specifica della professione di psicologo.*

Le abilità di base necessarie all'attività diagnostica sono pienamente contemplate nei percorsi formativi dello psicologo".

RIFLESSIONI SUL METODO PSICOLOGICO-GIURIDICO

Anita Lanotte
Presidente CEIPA
Consigliere AIPG

Quando ci occupiamo di Psicologia e, in particolare, di Psicologia Forense dobbiamo mettere a fuoco alcuni aspetti:

- la professione di psicologo appartiene al mondo sanitario.

L'attribuzione, quindi, di un'identità sanitaria alla professione dello psicologo, vuol dire definire la dimensione clinica, modus operandi che caratterizza la centralità del modello di riferimento nell'operatività dello psicologo giuridico nel suo corredo di prassi e metodologia;

- quando si parla di funzionamento psicologico e/o psicopatologico non si può perdere di vista la matrice clinica dello psicologo giuridico che differenzia le professioni

Psicologi, Roma, 29 maggio 2009.

[5] Ordine Psicologi del Piemonte. Lo psicologo e l'atto diagnostico: contesto clinico e contesto forense.

Sanitarie da quelle Sociali ed Educative;
- applicare procedure, metodologie e strumenti specifici, in relazione ai percorsi di valutazione da svolgere (dal funzionamento psichico alla diagnosi, dalla prognosi a indicazioni di cura) è considerato fondamentale nel ruolo e nelle funzioni dello psicologo clinico-forense;
- la matrice clinico-forense, in cui è inserita la professione dello psicologo giuridico, negli accertamenti e valutazioni peritali, è sempre vincolata a specifici quesiti posti dal Magistrato sia in ambito penale che civile;
- la costruzione clinica in ambito peritale, arricchita da ulteriori strumenti che potranno offrire informazioni obiettivamente valide, non si allontana dai quesiti posti al Perito/Consulente le cui risposte andranno poi tradotte in senso e significato per il Magistrato;
- il metodo scientifico, nelle sue applicazioni contestualizzate nel campo del diritto penale e civile, è tutt'altro che asettico e neutrale in quanto la soggettività di chi osserva i fenomeni, soprattutto se umani, è già un'interferenza nella lettura del fenomeno stesso;
- molte dimensioni del funzionamento di personalità, del soggetto da valutare, rimangono sconosciute se la soggettività del Perito/Consulente non viene canalizzata nell'"ascolto empatico", come fonte di conoscenza, che permette di entrare in relazione con il soggetto in esame, ovvero nella partecipazione temporanea alle istanze emozionali del periziando;
- l'approccio clinico, in ambito forense, legato ai vincoli deontologici e procedurali, offre l'opportunità, al Perito/Consulente, di indagare sul funzionamento dei meccanismi mentali e psichici intra e interpersonali del soggetto in osservazione, meccanismi che hanno modellato la sua personalità, il suo modo di essere nei diversi contesti di vita e sul suo comportamento, agito e/o subito;
- la metodologia peritale, se applicata in maniera corretta, consente di giungere, con probabile ragionevolezza clinico-forense, alla valutazione di un funzionamento psicologico e/o psicopatologico condiviso ed esauriente sotto il profilo integrato.

Di fronte a concetti quali "idoneità a rendere testimonianza" in ambito penale o "responsabilità genitoriale" in ambito civile, presupposti irrinunciabili nel settore giuridico e correlabili a stati mentali e psichici, le valutazioni psicologico-forensi si limitano ad offrire un parere tecnico ragionevolmente valido nella consapevolezza che non esistono evidenze obiettive della "prova scientifica" in ambito psicologico e/o psicopatologico forense ovvero nelle discipline psicologico-giuridiche.
Nessuna prova neuroscientifica così come nessuna teoria del profondo è stata finora in grado di pervenire a una verifica oggettiva dell'esistenza, compromissione o assenza della responsabilità genitoriale o della idoneità o meno di un soggetto minore a rendere testimonianza.
Appare riduttivo e discutibile confinare un accertamento peritale esclusivamente all'interno di indagini neuroscientifiche o esclusivamente su tecniche psicoanalitiche in quanto: le prime rintracciano il loro campo specifico nei laboratori di ricerca e sono utili per dare senso e significato, sul piano fisiologico, a processi morbosi e degenerativi del sistema nervoso centrale; le seconde rintracciano il loro campo specifico negli studi di psicoterapia e sono utili per dare senso e significato, sul piano simbolico interpretativo, ai vissuti profondi del paziente in analisi.
La cultura psicologica e/o psicopatologica forense si fonda sul metodo clinico inteso come procedura o insieme di procedure basate sul riconoscimento del funzionamento di un individuo soggetto ad un procedimento penale e/o civile.
Lo psicologo giuridico, durante l'indagine peritale, attraverso l'acquisizione ed elaborazione delle informazioni raccolte e assemblate, canalizzate per rispondere ai quesiti posti dal Magistrato (analisi degli atti, dati anamnestici e soggettivi, colloqui liberi, tematici e a contraddizione, esiti degli accertamenti testologici), opera una continua interazione e integrazione dei dati attraverso il modo di procedere della metodologia clinico-forense in analogia con il metodo scientifico che non è basato sulla ricerca della prova scientifica, ma basato su una ragionevole validità per rispondere con argomentate motivazioni ai quesiti posti dal Magistrato.

THE STATUS OF THE RORSCHACH IN CLINICAL AND FORENSIC PRACTICE: AN OFFICIAL STATEMENT

The Board of Trustees of Society for Personality Assessment

In riferimento alla diagnosi e agli strumenti da utilizzare, riportiamo un' importante e recente contributo del *Board of Trustees of Society for Personality Assessment,* da noi tradotto, in cui viene specificata l'attualità del Rorschach in ambito clinico e forense. (N.d.R.)

Lo stato del Rorschach nella pratica clinica e forense: una pronuncia ufficiale

• Questa comunicazione è destinata a psicologi, altri professionisti della salute mentale, educatori, avvocati, giudici e amministratori.

• Il suo scopo è presentare un riassunto delle questioni relative al Rorschach.

• Questa comunicazione afferma che il Rorschach possiede affidabilità e validità simili a quelle di altri strumenti di valutazione della personalità generalmente accettati e il suo uso responsabile nella valutazione della personalità è appropriato e giustificato.

Comunicazione del problema

Siamo preoccupati che la controversia riguardo al Rorschach negli ultimi anni abbia posto gli psicologi clinici e forensi in una posizione conflittuale, dove si sono chiesti se possono continuare a utilizzare il Rorschach nella pratica. Ancora più preoccupante, alcuni autori hanno chiesto un divieto o una sospensione sull'uso del Rorschach e hanno raccomandato ai dipartimenti e alle organizzazioni di psicologia di interrompere la formazione e la pratica del Rorschach. Come sviluppo positivo, l'attuale controversia ha portato a una intensa esaminazione dello strumento, che ha portato a una ricerca più sistematica e ben progettata. Dati i risultati dell'adeguatezza psicometrica e dell'utilità clinica emersi da queste ampie indagini, il Consiglio Direttivo della Society for Personality Assessment presenta quanto segue come nostra dichiarazione ufficiale sullo stato del Rorschach nella pratica clinica e forense. Per sostenere la nostra posizione, abbiamo riunito in questa dichiarazione, per i membri della Society of Personality Assessment e altri psicologi e professionisti interessati, le note e le tabelle riguardanti lo stato scientifico del Rorschach.

Storia della recente controversia

L'attuale controversia che mette in discussione l'utilità del Rorschach risale al 1995. Da quel momento, è stato l'argomento delle Sezioni Speciali in tutte e tre le principali riviste dedicate alla scienza e alla pratica della valutazione psicologica. Inoltre, sono state pubblicate sezioni di più articoli in diverse riviste specializzate e un numero considerevole di articoli indipendenti sull'argomento ha tentato di attribuire critiche legittime al Rorschach, rimediando a quelle erronee e fuorvianti. Nelle consulenze e nelle perizie, il Rorschach ha recentemente ricevuto un livello più intenso di controllo rispetto a quello dato a qualsiasi altro test di personalità di cui siamo a conoscenza.

Sintesi delle evidenze scientifiche

In definitiva, l'esame delle evidenze scientifiche con questo grado di rigore dovrebbe consentire una conclusione informata sullo status del Rorschach in relazione ad altri strumenti della personalità e sulla sua adeguatezza per l'uso clinico e forense. Con la pubblicazione dei due fascicoli delle Serie Speciali riguardo la Valutazione Psicologica, riteniamo che tale conclusione possa diventare possibile. Inoltre, un'importante revisione empirica è servita a collocare la validità della valutazione psicologica nel contesto rispetto ad altre misure utilizzate nelle scienze della salute. Quell'articolo ha presentato i risultati di oltre 125 metanalisi e 800 studi di valutazione multimetodo. La conclusione generale degli autori è stata che gli strumenti di valutazione psicologica si comportano tanto efficacemente quanto le misure di altre aree dei servizi della salute, quali gli elettrocardiogrammi, la mammografia, la risonanza magnetica (MRI), le radiografie dentali, i Papanicolaou (Pap), le scansioni di tomografia a emissione di positroni (PET) e il test del livello di colesterolo sierico.

Un altro articolo, scritto da autori con opinioni opposte sul Rorschach, è passato a un livello di specificità che, a nostro avviso, consente una risposta chiara alle domande sull'utilità clinica e forense del Rorschach nel contesto generale degli strumenti di valutazione psicologica.

Riassumendo questi risultati, la conclusione degli autori è esplicita sulla validità del Rorschach:

"*. . . non vi è alcun motivo per cui il Rorschach venga scelto per particolari critiche o elogio specifico. Produce una validità ragionevole, approssimativamente alla pari con altri test comunemente usati*". Questo articolo prosegue affermando che la validità scientifica è sempre condizionale, vale a dire che le domande di validità di qualsiasi test possono essere affrontate solo nel contesto di usi specifici. Per questo motivo, il Rorschach è come altri test per i quali la ricerca supporta la loro validità generale - tutti hanno scopi per i quali sono più o meno validi. Va sottolineato che questa limitazione rappresenta una sfida continua per tutti gli strumenti di valutazione psicologica e medica e una raffinata comprensione della validità condizionale è una direzione importante per la ricerca in corso.

Complessivamente, le revisioni meta-analitiche e gli studi individuali mostrano che il Rorschach possiede adeguate proprietà psicometriche. La letteratura di ricerca dimostra consistentemente che il Rorschach può essere valutato in modo affidabile, ha punteggi che misurano importanti funzioni psicologiche e punteggi che forniscono informazioni uniche che non possono essere ottenute da altri strumenti pertinenti o interviste cliniche. La misura in cui un test fornisce informazioni uniche riguarda la validità incrementale, che è un argomento poco studiato nella valutazione psicologica e medica in generale. Tuttavia, la validità incrementale del Rorschach è stata documentata in studi recenti e in una revisione strutturata della letteratura.

Pannello a Nastro Blu Indipendente che esamina MMPI-2 e la validità del Rorschach

Una sfida che i consumatori devono affrontare quando valutano le evidenze riguarda il potenziale dei bias dei ricercatori di influenzare le evidenze considerate o la maniera in cui tali evidenze vengono interpretate. Il potenziale di tali biases è una particolare preoccupazione per le revisioni della letteratura narrativa tradizionale e sono preferiti i riassunti meta-analitici sistematici perché sono meno soggetti a questi pregiudizi. Al fine di ottenere un riassunto imparziale delle prove di validità del Rorschach, Robert Rosenthal, uno stimato statista, metodologo e ricercatore meta-analitico, è stato incaricato di riesaminare e confrontare la validità delle due misure cliniche di valutazione della personalità più comunemente utilizzate, vale a dire il Rorschach e MMPI / MMPI-2 attraverso un "*pannello a nastro blu*". È importante sottolineare che Rosenthal non aveva precedentemente condotto ricerche sul Rorschach o sull'MMPI / MMPI-2 e non aveva mostrato interesse professionale o personale nell'esito della revisione… Entrambi gli articoli sono giunti alle stesse conclusioni secondo cui le stime di validità di MMPI / MMPI-2 e Rorschach non differivano in modo significativo tra loro. Il pannello ha anche mostrato che l'entità della validità del Rorschach e dell'MMPI / MMPI-2 era tanto buona quanto ci si aspetterebbe per i test di personalità.

Uso etico e pratica professionale

Un avvertimento importante per la nostra dichiarazione riguarda l'uso corretto e appropriato del Rorschach per gli scopi previsti. L'uso etico e competente del Rorschach richiede una formazione adeguata, una valutazione periodica, una formazione continua e la dipendenza da tecniche consolidate e ben studiate per l'amministrazione, la codifica e l'interpretazione. Come per qualsiasi test, chi utilizza il Rorschach è responsabile della sua corretta applicazione e interpretazione. Diverse raccomandazioni specifiche possono essere fatte per migliorare la pratica etica e professionale. In primo luogo, nell'ambito dell'assistenza clinica standard, le inferenze basate sul Rorschach, così come le inferenze di tutti i test psicologici, dovrebbero essere integrate con informazioni provenienti da altre fonti, come colloqui clinici e materiale collaterale. In secondo luogo, i medici dovrebbero riconoscere i fattori specifici del test del Rorschach che possono influenzare o modificare l'interpretazione dei suoi punteggi, come ad esempio il coinvolgimento di un cliente nell'attività. In terzo luogo, l'importanza dell'amministrazione e del punteggio standardizzati non può essere sottovalutata. La somministrazione e il punteggio atipici possono portare a inferenze errate e rischi di interpretazioni errate dei risultati del Rorschach. In quarto luogo, è importante occuparsi della letteratura di ricerca per assicurarsi che le inferenze del Rorschach siano coerenti con le prove…. Inoltre, sebbene i membri del Consiglio non siano a conoscenza di psicologi che si impegnano in questo tipo di pratica, è stato affermato che alcuni clinici usano i risultati di Rorschach da soli per trarre una conclusione legale o determinare se si è verificato un evento storico, come un trauma o un abuso

sessuale in infanzia. Tale pratica è indifendibile con il Rorschach, come lo è con qualsiasi altro test di personalità. In conclusione, il Consiglio incoraggia i professionisti della valutazione a servire i propri clienti evitando pratiche indisciplinate, poiché tali comportamenti rischiano di danneggiare i pazienti e altri clienti, screditare i test e screditare la professione in generale. Incoraggiamo gli psicologi che sono a conoscenza di praticanti che usano il Rorschach o altri strumenti di valutazione in modo non etico a confrontarsi con quei praticanti e, se necessario, intraprendere ulteriori azioni.

Rorschach e impostazioni legali

Desideriamo anche affrontare le sfide all'uso del Rorschach in tribunale. Mentre le strutture giudiziarie e legali richiedono un livello più elevato di competenza nell'uso del Rorschach per una testimonianza esperta, gli articoli che sintetizzano l'utilità del Rorschach come strumento indicano che il Rorschach soddisfa la varietà di test legali per l'ammissibilità, inclusa la validità, la pubblicazione in riviste doppiamente rivisitate e l'accettazione all'interno della comunità professionale pertinente.

Conclusione

Riconosciamo che le differenze di opinione sono cruciali per l'impresa scientifica e accogliamo con favore indagini rigorose su specifiche richieste per la validità di specifici indici del Rorschach, come facciamo con tutte le tecniche di valutazione della personalità. Riconosciamo anche che l'uso di determinati strumenti nella pratica è, in parte, una questione di preferenza personale. Tuttavia, non siamo d'accordo con il rigetto o lo screditamento generale di qualsiasi tecnica particolare in cui i dati scientifici non lo giustifichino. Pertanto, la posizione del *Board of Trustees della Society for Personality Assessment* è che il Rorschach possiede affidabilità e validità documentate simili ad altri strumenti di test generalmente accettati utilizzati nella valutazione della personalità e della psicopatologia e che il suo uso responsabile nella valutazione della personalità è appropriato e giustificato.

L'ILLECITO ENDOFAMILIARE NEI RAPPORTI DI CONIUGIO

Sabrina Iannarilli
Avvocato

Sono trascorsi oltre quaranta anni dalla nascita della riforma del diritto di famiglia, durante i quali abbiamo assistito al passaggio da una concezione istituzionale e tradizionale della famiglia, a quella che la considera una comunità, fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, tutti portatori di autonomi diritti soggettivi. Il diritto di famiglia si è infatti aperto a nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevedendo, in particolare, la possibilità di introdurre la domanda di risarcimento del danno che un componente della famiglia ritiene di aver subito ingiustamente a causa del comportamento illecito tenuto da altri familiari, quando si renda conto di essere stato privato di un bene, di un diritto, di una possibilità di vita diversa, di avere cioè subito un vero e proprio danno morale, più che economico.

La giurisprudenza ha infatti iniziato a recepire la domanda di accertamento della responsabilità del coniuge che ha causato un danno all'altro, giungendo ad ammettere il conseguente risarcimento di un danno esistenziale. Ha altresì individuato, tra gli interessi essenziali rilevanti al fine del danno esistenziale, quelli relativi alla sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena applicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, nel più ampio panorama della risarcibilità della lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Inizialmente, l'opinione prevalente era restia ad ammettere che, nell'ambito dei rapporti tra familiari, potesse fare ingresso la responsabilità aquiliana, in quanto l'Ordinamento ricollegava alla violazione dei doveri familiari precise e tipizzate conseguenze, da cui derivava, in ossequio al brocardo lex speciali derogat legi generali, la non applicabilità del rimedio risarcitorio nell'ambito in esame[6]. Detta preclusione veniva giustificata in termini di "inopportunità di tale intervento in materie delicate, dove i fatti e gli interessi in gioco possono difficilmente venire ricostruiti e valutati in giudizio"[7] e, di fatto, ciò che si voleva impedire era il potenziale uso distorto che si potesse fare dello strumento risarcitorio di un

[6] DE FILIPPIS, L'obbligo di fedeltà coniugale in costanza di matrimonio, nella separazione e nel divorzio, Padova, 2003, 24 ss.

[7] TRIMARCHI, Illecito (diritto privato), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 110 ss.

coniuge a danno dell'altro, con evidente lesione del diritto di autodeterminazione, cosicché di libertà matrimoniale[8]. L'Italia, essendo un paese profondamente legato al substrato religioso, ha favorito un'interpretazione del dettato costituzionale votata al sacrificio della tutela della persona a vantaggio dell'unità familiare. Ma il diritto della famiglia è strettamente legato ai tempi: è materia sociale, dipendente dal modo in cui il suo nucleo essenziale si atteggia e viene concepita e, per ciò, è in continuo divenire. Così, le mutate circostanze conseguenti all'evoluzione sociale hanno fornito il fianco a un allargamento delle maglie del diritto, così come anche a un ripensamento circa gli strumenti tipici approntati dal sistema per far fronte all'inadeguatezza di mezzi, quali la separazione e il divorzio, per giungere a prevedere casi in cui la condotta di uno dei coniugi integrasse gli estremi di un illecito, sostanziandosi in un comportamento che, laddove posto in essere da un soggetto terzo estraneo al nucleo familiare, avrebbe legittimato il ricorso all'azione aquiliana ex. art. 2043 c.c. In tale contesto, anche la dottrina ha molte volte messo in evidenza come il valore del singolo individuo, calato nell'ambiente domestico, sottolineasse l'impossibilità di stabilire una parità di trattamento fra persona e famiglia-formazione sociale, attribuendo a quest'ultima un valore a sé. Ciò in quanto quella cellula familiare avrebbe avuto reale valore costituzionale solo se funzionale al libero sviluppo della persona umana. Lo status familiare non avrebbe dovuto in alcuna maniera essere foriero di riduzioni di tutela in nome del superiore valore dell'unità familiare, formula troppo spesso strumentalizzata ipocritamente al fine di celare, dentro le mura domestiche, veri e propri drammi individuali. Detta svolta venne resa possibile dal progressivo affermarsi della "privatizzazione" della famiglia, poi sancita dall'introduzione della legge sullo scioglimento del matrimonio e dalla Novella del 1975, con il superamento del modello patriarcale e la conseguente esaltazione della posizione giuridica del singolo, meritevole di tutela ancor prima del presunto superiore interesse all'unità familiare[9]. Così, nel corso degli anni si sono registrate sempre più frequentemente le istanze di separazione e di scioglimento del vincolo matrimoniale come prevedibile conseguenza di questa nuova prospettiva della famiglia, luogo della realizzazione di fondamentali e intime esigenze del singolo, piuttosto che come istituzione onnivora di qualsivoglia diritto.

Ma a partire dagli anni '90, si sono inoltre susseguite una serie di decisioni, di merito e di legittimità, che hanno consentito di affiancare il risarcimento del danno ingiusto agli istituti tradizionalmente preposti a difesa della famiglia, quali l'addebito, l'obbligo a versare un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole e il sequestro dei beni. Infatti, i profondi cambiamenti che hanno interessato il diritto di famiglia hanno condotto al profondo sentire che si dovesse impedire che i familiari, in ragione di siffatta qualità, potessero godere di una immunità tale da sottrarli a ogni responsabilità risarcitoria e che, al contempo, la vittima di comportamenti lesivi potesse godere di minori tutele e, così, essere soggetta a menomazioni della propria dignità, della propria personalità e delle proprie aspirazioni, solo e proprio perché familiare. Era sempre maggiore il sentire che una simile conclusione avrebbe comportato un'evidente e illegittima violazione della Carta Costituzionale, mancando una forma di tutela, pur minima, in presenza di violazioni di diritti fondamentali dell'individuo consumate all'interno di un contesto, quale quello familiare, deputato invece a valorizzarli, in conformità agli artt. 2, 29 e 30 Cost.[10]. Si è assistito, così, all'esigenza sempre maggiore di dovere intendere la famiglia quale luogo di promozione, sviluppo e tutela della personalità individuale, con ciò pervenendo a ritenere il soggetto vittima di comportamenti lesivi della sua personalità legittimato a proporre l'azione di risarcimento del danno, riconoscendo, quindi, che anche nell'ambito della famiglia vi fossero diritti inviolabili che necessitassero di essere protetti.

La svolta a questo fermento dottrinale e giurisprudenziale fu costituita dalla Sentenza n. 98017/2005,

[8] BASINI, Alcune considerazioni in tema di risarcibilità del danno tra i coniugi, in Resp. civ. e prev., 2011, 981 ss.; DE FILIPPIS, L'obbligo di fedeltà coniugale in costanza di matrimonio, nella separazione e nel divorzio, Padova, 2003, 25 ss.

[9] PARADISO, Famiglia e responsabilità civile endofamiliare, in Fam. pers. succ., 2011, 14 ss.; FACCI, L'illecito endofamiliare tra danno in re ipsa e risarcimenti ultramilionari, in Fam. dir., 2006, 515 ss.

[10] FAVILLI, Il danno non patrimoniale nell'illecito tra familiari, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, a cura di NAVARRETTA, Milano, 2010, 467 ss.

con cui la Suprema Corte si è pronunciata riconoscendo piena tutela a quel singolo membro della famiglia che avesse lamentato dei pregiudizi patiti a causa della violazione dei suoi diritti fondamentali posta in essere dal coniuge[11]. In essa venne chiarito che la famiglia non potesse rappresentare una compressione e mortificazione dei diritti fondamentali della persona ma che, anzi, fosse una comunità in cui si dovesse dare luogo alla tutela di diritti pieni, soggettivi e inderogabili, la cui natura non avrebbe mai potuto essere messa in discussione, così riconoscendo illecito endofamiliare e la sua piena risarcibilità. Da lì in poi apparve così acquisita, anche in famiglia, la tutela dei diritti fondamentali, alla cui ricorrente lesione non sarebbe stata pensabile una negazione della tutela che si fondasse sulla presunta tendenziale completezza dei rimedi giusfamiliari[12].

L'evoluzione dell'ordinamento ha quindi avuto come sua sintesi naturale l'ingresso della tutela risarcitoria all'interno della famiglia, svecchiando quella tradizionale immunità, imperante per almeno un secolo, dettata da regole di costume a oggi superate. Così, attualmente si garantisce la salvaguardia del membro della comunità familiare a più livelli, per il tramite di istituti ad hoc previsti dal codice civile e, financo, attraverso il ricorso alle regole generali in materia di responsabilità civile, disciplinanti il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Nell'attuale panorama giuridico, infatti, risulta affermata la risarcibilità del danno derivante da illecito endofamiliare, secondo il generale principio del neminem laedere, per cui è possibile trovare tutela per quegli illeciti integranti violenze fisiche o psichiche, ingiurie, diffamazioni, percosse, maltrattamenti, contagio di malattie e quant'altro, per i quali la vittima potrà aspettarsi legittimamente una tutela risarcitoria, come se tali condotte fossero state perpetrate da un terzo estraneo. Ma vi è di più; anche a fronte di condotte lesive, ad esempio, della riservatezza - conoscendo il feeling confidenziale che naturalmente si instaura nella vita di coppia - oppure a fronte di manifestazioni di freddezza e indifferenza, o di eccessiva severità, si è riconosciuto che non siano solo situazioni che possano incrinare la trama amorosa, sfociando nella separazione ma, sempre più di frequente, si individuano in esse condotte che si prestano alla facile degenerazione in altrettante ipotesi di violazione dell'integrità fisica e morale, idonee a produrre danni non patrimoniali suscettibili di tutela per il loro reiterarsi nella quotidianità del soggetto. Attualmente si parla di "mobbing familiare", per inglobare in un unico concetto quel microcosmo numericamente nutrito di comportamenti che, singolarmente valutati, potrebbero difficilmente assumere una rilevanza giuridica per l'ordinamento ma che, ove posti in essere reiteratamente, costantemente e pedissequamente nel tempo, assumono quel connotato persecutorio al quale il giurista non può rimanere indifferente.

Ma non solo, poichè proprio in virtù dei numerosi mutamenti sociali e culturali che hanno interessato l'istituto della famiglia, sono stati altresì superati i limiti ideologici e le preclusioni religiose, così da fare ingresso a nuove formazioni familiari. Così, da "società naturale", intesa come entità sovraordinata rispetto ai componenti che la costituiscono, esclusivamente fondata sul matrimonio, da cui discendevano tutti i diritti e i doveri dei singoli componenti, verticisisticamente organizzati, ha iniziato a essere considerata quale "formazione sociale" fondata, oltre che sulla costanza del matrimonio, anche sul legame affettivo o parentale di chi l'ha costituita e da cui derivano, orizzontalmente organizzati, i doveri di solidarietà materiale e morale di tutti coloro che tali legami hanno formato.

Basti pensare, da ultimo, alle novità introdotte dalla Legge 20.05.2016, n. 76, cosiddetta Legge Cirinnà, sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, con la quale si è affermata l'esistenza di un nuovo tipo di relazione affettiva stabile, produttiva dei "tradizionali" effetti giuridici.

La famiglia, così, viene a identificarsi nella formazione sociale in cui si svolge la personalità di ogni individuo, cui viene affidato il compito di sostenere, promuovere e garantire lo sviluppo dei singoli, come della nostra società.

Si presenta quindi come indispensabile oggi per l'operatore del dirit-

---

[11] Si tratta di Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in Fam. dir., 2005, 365. Per un'attenta analisi si rimanda ai commenti di M.SESTA, Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la privatizzazione arriva in Cassazione, in Danno resp., 2005, 370; G. FACCI, L'illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione, in Danno resp., 2005, 372.

[12] 16.- Sulla tutela dei diritti fondamentali in famiglia, Trib. Brescia 14 ottobre 2006, in Giur. merito, 2007, 984. Sulla responsabilità per la violazione del dovere di lealtà da parte del futuro coniuge Corte App. Milano, 12 aprile 2006, in Resp. civ. prev., 2006, 1904; si veda anche, Trib. Venezia, 3 luglio 2006, in Fam. pers. succ., 2007, 85.

to individuare le direttrici lungo le quali muoversi, accogliendo una visione serenamente laica del rapporto fra coniugi, nel quale inserire le istanze della mutata realtà sociale, avendo pieno rispetto della nostra Costituzione, prima fonte in cui si ravvisa il fondamento dell'affermazione dell'uguaglianza morale e giuridica dei componenti della formazione familiare.

IL MEDIATORE FAMILIARE NELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI

Matteo Caporale
Psicologo

Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte incremento delle separazioni e dei divorzi, un dato che rappresenta il frutto di un modificato approccio alla relazione di coppia, che va di pari passo con i molteplici cambiamenti sociali e culturali. Si può pensare, per esempio, alle molte differenti articolazioni delle famiglie definite "ricomposte" o "ricostruite", per capire che ci si trova a vivere in un contesto sociale che solo qualche generazione fa sarebbe stato inconcepibile.

Dai dati forniti dall'Istat possiamo notare come siano aumentati in tutte le età divorziati e divorziate, più che quadruplicati dal 1991 al 2018, principalmente nella classe 55-64 anni. Nonostante la rottura coniugale riguardi in prima persona la coppia, essa coinvolge tutto il nucleo familiare. Quando una coppia arriva a prendere la decisone di separarsi è consapevole di dover affrontare una serie di problemi; la fase della separazione infatti è spesso caratterizzata da crisi, rancori, delusione, rabbia, triangolazioni dei figli, stati di malessere e vittimismo che rendono difficile il distacco.

Durante la separazione spesso è necessario conciliare le due parti in causa, definendo ruoli specifici e compiti genitoriali che, dato il clima emotivo conflittuale della coppia, diventano difficili da gestire. Le coppie si trovano invischiate in azioni giudiziarie quando i loro disaccordi potrebbero essere meglio risolti tra di loro, in una fase molto precoce e con un risultato più soddisfacente, attraverso processi come la mediazione, piuttosto che dall'approccio contenzioso "chi vince prende tutto".

In questo contesto entra in gioco la mediazione familiare, una nuova risorsa per affrontare la separazione coniugale ed evitare gli effetti di un conflitto distruttivo. È un percorso di aiuto alla famiglia per una risoluzione dei conflitti basata sulla cooperazione. È uno spazio d'incontro dove per trattare tutti gli argomenti e prendere degli accordi che garantiscano un giusto ed equilibrato sviluppo dei bambini o adolescenti, nel rispetto dei loro diritti. La mediazione si svolge di fronte ad un mediatore, una terza parte neutrale ed esperta, che favorisce la comunicazione e ha la capacità di tollerare la pressione emotiva. Durante questo percorso vengono elaborate emozioni complesse, ed è di estrema importanza che il mediatore sia uno psicologo formato come mediatore familiare, poiché è possibile modificare e riorganizzare la struttura familiare e il ruolo di ciascun genitore solo se si lavora sulle dinamiche psichiche sottostanti i conflitti.

Alle origini di ogni mediazione vi è dunque un conflitto, una contesa, una contrapposizione. Tradizionalmente si tende a considerare il conflitto in generale come manifestazione di disfunzioni all'interno di una struttura, come evento da reprimere o da prevenire mediante efficaci interventi di carattere normativo. Tuttavia, l'esistenza di conflitti è intrinseca a qualsiasi struttura vivente: il conflitto fa parte della normale esperienza della vita.

Negli ultimi anni si parla molto di mediazione familiare, anche se spesso in ambiti ristretti, per soli addetti ai lavori, avvocati, psicologi, assistenti sociali e altre figure "tecniche" che lavorano con la coppia che si separa. La definizione più completa descrive la mediazione familiare come "un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. In un contesto strutturato, il mediatore, come terzo neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione, soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale".

Storicamente i primi esperimenti di mediazione familiare furono realizzati in America nella metà del '900: in quella società tuttavia la separazione non era accettata socialmente e quindi il ruolo del mediatore si limitava al tentativo di riconciliazione nella coppia.

Solo nel 1975 nacque la Family Association, fondata da Coogler, sostenne che i rapporti tra coniugi separandi inerenti a qualsiasi ambito, potevano essere concordati dagli stessi senza l'intervento invasivo di

un terzo estraneo. Per mettere in pratica questo concetto occorreva innanzitutto ridurre, per quanto possibile, la conflittualità nella coppia e, in seguito, portare i clienti verso la formulazione di una serie di alternative all'interno delle quali avrebbero potuto sceglier quella o quelle che meglio rispecchiavano i loro interessi fino ad arrivare alla definizione di un accordo di separazione sereno e durevole che potesse prioritariamente proteggere l'interesse dei figli.

In Europa le prime tracce della mediazione familiare risalgono agli anni '70, nel Regno Unito, ad opera di Lisa Parkinson ma, velocemente e sempre migliorandosi, questo approccio si sviluppò in tutti i paesi dell'Unione Europea. Ad esempio, in Belgio, nel 1980 sorse un'associazione dei genitori (Parents Forever) con lo scopo di divulgare la mediazione familiare che si configurò otto anni dopo, in Svizzera, a livello internazionale.

In Francia dal 1988 opera, invece, l'Association pour la Promotion de la Mediation Familiare (APMF), che per la prima volta si concentrò sui costi sociali che derivano dal protrarsi delle conflittualità dopo una separazione nonché le conseguenze dell'aumento del disagio giovanile. Nel 1991 questa associazione organizzò a Caen un congresso a livello europeo nel corso del quale venne elaborato il primo codice deontologico della mediazione familiare ed elaborata la carta europea per la formazione dei mediatori. Si precisò in quella sede che il ruolo di questi nuovi professionisti non avrebbero dovuto essere sostitutivo né competitivo rispetto a quello di magistrati, avvocati o psicoterapeuti di coppia, bensì volto ad aiutare la coppia che era in procinto di separarsi attraverso la stesura di un accordo accettabile da ambo le parti, l'assunzione di responsabilità per entrambi i coniugi per lo sviluppo di una cogenitorialità efficace e consapevole.

Contemporaneamente in Italia, e più precisamente a Milano, nacque il centro Genitori Ancora (GEA) che, diretto dal Professore Fulvio Scaparro, si avvaleva della collaborazione di Irene Bernardini e che ottenne una convenzione con il comune di Milano.

Il GEA si occupava e si occupa tuttora di tutti le problematiche riguardanti i minori attraverso la stimolazione di una più consapevole responsabilità genitoriale e del proprio ruolo rispetto ai figli.

Il mediatore, quindi, è come se fosse il "rappresentante" del bambino che, di norma, non viene mai coinvolto direttamente nel corso delle sedute di mediazione.

Attualmente gli studiosi che si sono occupati dei vari processi chiamati di "mediazione" hanno trovato in essi molte differenze nel modello di lavoro, nel quadro di riferimento teorico e nelle tecniche. Attualmente i modelli più conosciuti e utilizzati sono: strutturato (o finalizzato alla ricerca di un accordo), trasformativo e narrativo. Un ulteriore approccio, particolarmente importante per la mediazione nei procedimenti familiari e nelle controversie transfrontaliere che riguardano dei bambini, è l'approccio ecosistemico o centrato sulla famiglia.

L'applicazione della mediazione strutturata, come già accennato in precedenza, è stata elaborata da Coogler e Haynes ed è finalizzata alla ricerca di un accordo per risolvere le problematiche conseguenti ad un divorzio. Questo tipo di mediazione è un modello articolato in fasi che prevede delle procedure pensate per garantire una partecipazione equilibrata ed equamente ripartita tra il mediatore e i partecipanti. La struttura fornisce dei vincoli fisici e psicologici che aiutano a contenere l'irrompere di forti emozioni e a canalizzare le energie verso la negoziazione e il problem solving. Sia all'inizio, sia durante il processo di mediazione si può dedicare del tempo a ciascun partecipante separatamente. Il ruolo del mediatore è definito con trasparenza e distinto da altri ruoli.

La caratteristica principale della mediazione strutturata è quella di focalizzarsi sugli interessi piuttosto che sulle prese di posizione.

Per posizione si intende un'affermazione che riguarda l'esito preferito da una delle parti; prendere una posizione, solitamente, comporta elementi strategici quali l'accusa, l'esasperazione, l'insistenza sui diritti di uno e la negazione del fatto che l'altra parte abbia gli stessi diritti. Un interesse, invece, è una necessità o un obiettivo fondamentale che deve essere soddisfatto. Nella mediazione diretta alla risoluzione, le parti in causa vengono prima di tutto invitate a esporre le loro rispettive posizioni; il mediatore cerca di identificare e capire gli interessi che stanno alla base di tali posizioni e di aiutare le parti a riconoscere di avere interessi e bisogni comuni, pure essendo in conflitto. I bisogni comuni spesso non sono solo concreti, come le necessità di un alloggio, ma anche psicologici, come il mantenere il rispetto e la stima di sé. Il mediatore aiuta le parti a cercare soluzioni integrate o "vincitore-vincitore" che

soddisfino il maggior numero possibile di questi bisogni comuni.
Per quanto riguarda la mediazione trasformativa, sviluppata da Bush e Folger, i partecipanti sono incoraggiati a condurre, anziché lasciare che il mediatore indichi una direzione che i partecipanti devono seguire. Nella mediazione trasformativa si cerca di sviluppare un nuovo modo di vedere tramite il dialogo e l'ascolto. Il primo punto fondamentale dell'approccio di Bush e Folger è che la mediazione ha le potenzialità per generare effetti trasformativi che portano significativi benefici per le parti e per la società. Il secondo punto cardine è che il mediatore, con le sue competenze, riesca a promuovere l'empowerment e il riconoscimento: il primo incoraggia l'autodeterminazione e l'autonomia, rafforzando la capacità delle persone di vedere con chiarezza la loro situazione e di agire di conseguenza, il secondo coinvolge i partecipanti nella capacità di riconoscere l'uno i sentimenti e i punti di vista dell'altro e nell'essere di conseguenza più sensibile ai bisogni altrui. Benchè queste due obiettivi chiave non siano esclusivi dell'approccio trasformativo, hanno molta più importanza in questo che non nel modello strutturato.
I teorici della mediazione narrativa concepiscono la mediazione come un processo narrativo in cui i partecipanti sono invitati a raccontare la loro storia, con il proposito di coinvolgere ed aiutare entrambi i partecipanti, attraverso una comprensione condivisa. Secondo Cobb riconoscere la continua influenza reciproca che i mediatori e i disputanti esercitano gli uni sugli altri è una sfida alla classica mediazione strutturata, in cui i disputanti vengono guidati dal mediatore come in una serie di passaggi o livelli. I modelli per gradi offrono un'utile struttura per il processo di mediazione, ma non spiegano le dinamiche, né utilizzano una vasta gamma di strategie di comunicazione.
I mediatori che utilizzano questo approccio cercano di contestare e riformulare i ruoli dei personaggi nella storia di ogni disputante riformulandoli nella versione opposta; Haynes descrive la mediazione come quel processo che apre le storie delle coppie a nuove interpretazioni. La dimensione narrativa della mediazione riflette quella di una metafora: capire l'influsso reciproco della formulazione e riformulazione che tutti i partecipanti mettono in atto nel processo fornisce una nuova struttura analitica per comprendere gli interventi. Inoltre, tutto ciò conduce allo sviluppo di nuove tecniche, per i mediatori che cerchino di trasformare le storie dei disputanti o semplicemente di incoraggiare una maggiore congruenza.
La mediazione ecosistemica, infine, incorpora in sé teorie e modelli diversi. I mediatori mediano tra il sistema privato (il processo decisionale familiare) e il sistema pubblico (il diritto, le sentenze, la protezione minorile). I mediatori lavorano cioè all'interfaccia tra questi due sistemi; inoltre, devono conoscere questi sistemi per capire come funzionano e interagiscono tra loro. La mediazione ecosistemica non funziona nel vuoto, ma è correlata e legata a tutti gli altri sistemi.
La teoria dei sistemi familiari offre un mezzo per concettualizzare e capire l'esperienza dei singoli e gli eventi della loro vita nel contesto dei processi sociali e familiari. Offre degli utili strumenti per capire le strutture, i rapporti e gli schemi di comportamento di una famiglia. Una comunicazione tra familiari frammentata o disfunzionale può diventare coerente e può rivelare una sua funzione positiva se viene interpretata nel contesto in cui si manifesta. Prestare attenzione alle interazioni e agli schemi di comunicazione aiuta i mediatori ad allontanarsi dalle spiegazioni lineari di causa ed effetto, che portano a criticare gli altri e a procedere con il paraocchi. Una prospettiva di sistema aiuta i mediatori a prendere in considerazione i fattori sociali e legali rilevanti in una particolare situazione.
Il modello ecosistemico è adatto alla mediazione familiare perché i genitori sono incoraggiati a prendere in considerazione i punti di vista dei figli oltre i propri, a gestire il cambiamento tenendo presenti i loro desideri e i loro bisogni e a mantenere un rapporto genitore-figlio educativo e di sostegno. Questo approccio è particolarmente adeguato nelle controversie interculturali, transfrontaliere e intergenerazionali; l'approccio ecosistemico è, dunque, essenzialmente multidisciplinare e interdisciplinare.
La mediazione ecosistemica cerca di aiutre le coppie, soprattutto coppie di genitori (o altri familiari, quando necessario) ad elaborare degli accordi che aiutino la famiglia a gestire il cambiamento. I membri del gruppo familiare vengono aiutati a comunicare uno con l'altro e a raggiungere decisioni concordate, durante un periodo critico di transizione e di riaggiustamento. I cambiamenti che bisogna fronteggiare nel passaggio da un nucleo domestico biparentale a due nuclei distinti monoparentali, implicano molte-

plici adattamenti psicologici e pratici per gli adulti e per i bambini. Esistono molte dimensioni in cui tali adattamenti risultano necessari: quella emozionale, quella psicologica, quella legale, quella economica e quella sociale.

Se la controversia è pensata all'interno di un quadro di sistema, si vedrà che le azioni di ogni membro della famiglia, compresi i bambini, influiscono sulle azioni e le reazioni degli altri familiari, in modo reciproco: la mediazione ecosistemica si concentra sulle famiglie nel suo complesso. I figli e gli altri familiari sono collocati nel quadro, in modo indiretto e (forse) diretto. Il mediatore conserva la sua equidistanza aiutando i partecipanti a valutare i bisogni della famiglia nel suo complesso, piuttosto che concentrandosi soltanto sulla coppia dei genitori in conflitto.

Ai mediatori familiari si presentano complesse relazioni in strutture familiari che stanno cambiando in modo marcato e spesso traumatico. In termini concreti, l'educazione dei figli è spesso un problema per i genitori in relazione stabile che cercano di destreggiarsi tra gli impegni di famiglia e il lavoro. Molte coppie che quando vivevano insieme, si prendevano cura insieme dei figli continuano a fare così anche dopo la separazione; altre coppie separate crescono i figli in parallelo, senza connessioni: un'educazione in parallelo richiede degli accordi di base tra genitori che potrebbero avere abitudini e stili comunicativi diversi e che potrebbero comunicare poco tra loro, se non per le cose essenziali. Può darsi che ci siano dei conflitti anche riguardo ai contatti dei figli con altri familiari, come i nonni, e riguardo al coinvolgimento di nuovi partner, da entrambe le parti. Le famiglie acquisite devono passare attraverso molteplici aggiustamenti e possono sorgere tensioni e controversie tra la "vecchia" e la "nuova" famiglia, soprattutto se una famiglia allargata comprende i figli "di lui", i figli "di lei" e i figli "di entrambi". Se i genitori e i genitori acquisiti si danno tutti da fare per cooperare tra loro, i figli crescono bene.

Per concludere, è fondamentale sottolineare che la più importante responsabilità dei mediatori è verso gli utenti che si rivolgono alla mediazione. Il processo di mediazione è un'azione di bilanciamento: i mediatori devono possedere un ottimo equilibrio per non cadere e devono saper gestire gli squilibri di potere e le tensioni che minacciano la mediazione dall'interno e dall'esterno. Per svolgere il proprio lavoro al meglio è necessario che questi professionisti possano lavorare all'interno di una struttura in grado di offrire sostegno e di incoraggiare la flessibilità, la cooperazione e la fiducia. Nel prossimo futuro bisognerà trovare dei metodi per collaborare superando i confini (a livello locale, professionale e mondiale), incentivando la risoluzione pacifica dei conflitti. Il compito delle prossime generazioni sarà quello di superare le divisioni all'origine dei conflitti (nelle famiglie, nei gruppi etnici, tra generi, tra culture, ecc.), sulla base dei bisogni e dei valori comuni della nostra unica natura umana. Le abilità nella gestione del conflitto dovrebbero entrare a far parte dei programmi delle scuole ed essere insegnate ai bambini e ai ragazzi. Sarà nostro il compito di aiutare i ragazzi ad acquisire conoscenze di secondo livello, per far si che riescano a essere in disaccordo e a sapersi ascoltare a vicenda senza dichiararsi guerra; tramite questo processo anche gli adulti potranno conoscere meglio se stessi.

BIBLIOGRAFIA

1. Ciofi R., Molignoni S., Tosi M. (2002), Manuale di Diritto per Psicologi e Operatori di Area Socio-Psico-Pedagogica, Milano: Hoepli.

2. Irving H., Benjamin R. (1995) Family Mediation: Contemporary issues, London: Sage.

3. Parkinson L. (2013), La mediazione familiare. Modelli e Strategie Operative, Trento: Centro Studi Erickson S.p.A

PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL MINORE AUTORE DI REATO

Mattia Michisanti
Dr. in Psicologia Clinica

Tra le tematiche principali e più delicate che il panorama psicologico-giuridico presenta attualmente, è di fondamentale importanza il tema riguardante il trattamento sanzionatorio del minore autore di reato e ritenuto socialmente pericoloso. All'interno del codice penale italiano, infatti, accanto alle pene possiamo trovare le misure di sicurezza, le quali consistono in ulteriori forme di risposta al delitto e che hanno come presupposto fondamentale la pericolosità sociale dell'autore del reato in esame e la sua riabilitazione. Il concetto in questione, e la sua piena applicazione, prende forma all'interno del sistema del doppio binario, il quale deve il suo nome alla contemporanea presenza, nel nostro regime penale, delle pene e delle misure di sicurezza stesse. Essenzialmente,

tale sistema prevede da un lato che sia imposta una pena nel momento in cui il soggetto venga ritenuto responsabile per un determinato reato e dall'altro che vengano applicate una serie di misure di sicurezza sommabili alla pena per i soggetti imputabili e unica pena per i soggetti non imputabili.

Secondo i redattori del codice del 1930, la pena possiede principalmente una funzione di prevenzione generale: "*Delle varie funzioni che la pena adempie, le principali sono certamente la funzione di prevenzione generale, che si esercita mediante l'intimidazione derivante dalla minaccia e dall'esempio, e la funzione cd. satisfattoria, che è anch'essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perché la soddisfazione che il sentimento pubblico riceve dall'applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie".*

Per ciò che concerne la funzione di "prevenzione speciale", invece, questa è affidata alle misure di sicurezza, le quali hanno lo scopo di "annullare" la pericolosità sociale del minore autore di reato, al fine di evitare che lo stesso soggetto minorenne incorra nella commissione di futuri reati, e quindi nella recidiva.

Come sappiamo l'imputabilità non è l'unica condizione del reo ad influenzare il trattamento sanzionatorio nei suoi confronti, essendo anche la pericolosità sociale un presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Il nostro sistema penale prevede infatti che il minorenne autore di reato ma non imputabile venga prosciolto e dunque non colpito da una pena, ma ciò non significa che nei confronti di questo non venga disposta nessuna misura, nel momento in cui venga considerato individuo socialmente pericoloso.

Per quanto riguarda il concetto di pericolosità sociale, agli effetti della legge penale è ritenuta socialmente pericolosa la persona che, anche se non imputabile, ha commesso un reato o un quasi-reato ed è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Tutto ciò analizzando non solamente la personalità del soggetto stesso e il grado di gravità del fatto da lui commesso, ma anche la sua capacità a delinquere. Giungendo agli elementi caratteristici delle misure di sicurezza specifichiamo come sia proprio grazie all'introduzione di queste che oggi possiamo parlare di sistema del doppio binario, il quale pone, accanto ad una pena detentiva, una misura di carattere specialpreventivo con l'intento di neutralizzare, per mezzo della cura e della rieducazione, la pericolosità sociale di determinati gruppi di individui.

Inizialmente alle misure di sicurezza veniva attribuita una natura di tipo amministrativo ma, attualmente, più o meno tutta la dottrina rinnega tale tesi arrivando a considerarle effettive sanzioni criminali di competenza del diritto penale.

Nonostante ciò, le misure di sicurezza si differenziano dalla pena per i seguenti aspetti:

1. Esse non possiedono una valenza di tipo punitivo, ma puntano a neutralizzare la pericolosità di alcuni individui;
2. I soggetti destinati a tali misure non sono esclusivamente gli imputabili (come avviene per le pene), ma anche i non imputabili o i semi-imputabili;
3. Mentre l'intensità della pena è necessariamente proporzionata e correlata alla gravità del reato effettuato e può variare tra una durata minima e una massima configurata dalla legge stessa, la durata delle misure di sicurezza è indeterminata, ovvero cessa al venir meno della pericolosità sociale.

Per quanto riguarda invece il momento della loro esecuzione, le misure di sicurezza possono essere eseguite:

- Immediatamente, se applicate con sentenza di proscioglimento;
- Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, se aggiunte a pena non detentiva;
- Dopo che la pena è stata scontata o estinta, se aggiunte a pena detentiva.

Affrontando infine il tema dell'applicazione delle misure di sicurezza nei riguardi di minori autori di reato (Libertà vigilata e riformatorio giudiziario) e socialmente pericolosi, è utile citare il D.p.r 448/1988 ed in particolare l'Art. 36 ("Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni").

Tale articolo afferma:

1. *La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.*
2. *La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.*

L'articolo 36 del D.p.r. 448/1988 indica, dunque, come misure di sicurezza applicabili nei confronti di minorenni autori di reato, la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario, richiamando in ordine alle modalità

di esecuzione le stesse delle misure cautelari. Tale omogeneizzazione di forme tra misure di sicurezza e misure cautelari è dovuta a un motivo principale: l'esigenza di armonizzare la disciplina esecutiva di istituti analoghi che incidono sulla libertà personale e hanno finalità rieducative e di responsabilizzazione.

Per quanto riguarda la libertà vigilata, si tratta di *"una misura di sicurezza di tipo non detentivo che consiste nell'affidamento del minore ai genitori o ad istituti di assistenza sociale che dovranno attenersi alle linee direttive di assistenza e vigilanza stabilite dal giudice"(*Ortolani G., *Il trattamento sanzionatorio del minore socialmente pericoloso,* 2018, p. 12). L'art. 231 c.p. inoltre stabilisce che, qualora la persona sottoposta a libertà vigilata viene meno agli obblighi imposti, il giudice può decidere di trasformare la misura della libertà vigilata in quella del ricovero in riformatorio giudiziario. Dunque, nel caso in cui il minore dovesse trasgredire i suddetti obblighi imposti dal giudice, la libertà vigilata viene sostituita con la misura di sicurezza detentiva. Tale sostituzione può però essere messa in pratica solamente in seguito a ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti e collegati alla libertà vigilata.

Il ricovero in riformatorio giudiziario è, invece, una misura di sicurezza speciale prevista solamente per i minori ritenuti socialmente pericolosi. Tale misura si basa sugli artt. 223-227 c.p. e viene applicata sia nei confronti dei minori socialmente pericolosi non imputabili (in questo caso si sostituisce alla pena), sia a quelli ritenuti imputabili (aggiungendosi alla pena e venendo scontata successivamente allo sconto di questa). Occorre, inoltre, aggiungere che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario non può avere durata inferiore ad un anno.

Nello specifico, i destinatari di questa seconda ed ultima misura di sicurezza, applicabile nei confronti dei minori autori di reato, sono[13]:

1) I minori degli anni quattordici e degli anni diciotto riconosciuti non imputabili ma socialmente pericolosi, che abbiano commesso un delitto; in questo caso il riformatorio giudiziario è alternativo alla libertà vigilata;
2) I minori degli anni diciotto, ma di età superiore ai quattordici anni, riconosciuti imputabili e come tali condannati a pena diminuita ai sensi dell'art. 98, comma 2, c.p.;
3) I minori degli anni diciotto che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Concludendo questo mio ultimo paragrafo, occorre specificare il fatto che il codice non dispone in modo preciso circa l'età minima al di sotto della quale un soggetto minorenne non può essere ricoverato all'interno di un riformatorio giudiziario ma, basandosi sulla comune esperienza di esperti del settore, si ritiene che prima dei dodici/tredici anni il minore non possegga né l'autonomia né la capacità di nuocere sufficientemente per sottrarsi al controllo dei genitori. L'età massima per l'applicazione di tale misura, invece, è regolata dal comma 2 dell'art. 223 c.p., il quale afferma che, nel momento in cui la misura di sicurezza in questione debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minorenne autore di reato abbia compiuto il diciottesimo anno di età, essa è sostituita dalla libertà vigilata, a meno che il giudice non consideri di ordinare l'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola.

[13] Ortolani G., Il trattamento sanzionatorio del minore socialmente pericoloso, 2018, p. 13.

BIBLIOGRAFIA

1. Agostini, S. (2005). *La delinquenza giovanile*. Milano: Giuffrè.
2. De Leo, G. (1995). *La devianza minorile.* Roma: La Nuova Italia Scientifica.
3. Dell'Osso, G., & Osso, G. (1985). *Capacità a delinquere e pericolosità sociale*. Milano: Giuffrè.
4. Gulotta, G. (1987). *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*. Milano: Giuffrè.
5. Giostra, G. (2016). *Il processo penale minorile* (4th ed.). Milano: Giuffrè.
6. Ponti, G., Merzagora, I. (2008). *Compendio di Criminologia*. Milano: Cortina Raffaello Editore.
7. Romano, M., & Grasso, G. (2012). *Commentario sistematico del codice penale*. Milano: Giuffrè.
8. Scardaccione, G. (2003). *Il minore autore e vittima di reato*. Milano: Angeli.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

XXI CONGRESSO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al XXI Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica organizzato dall'AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica sul tema:

Le Ragioni del Minore nei Contesti Giudiziari.

Il Congresso si svolgerà a Chieti il 25-26 ottobre 2019 presso l'Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara, Via dei Vestini 31.

Parteciperanno: Cecilia Angrisano, Anna Berghella, Paola Braggion, Paolo Capri, Sergio Caputi, Rocco Emanuele Cenci, Lucia Chiappinelli, Carmela De Giorgio, Paola Di Blasio, Anna Di Loreto, Pietro Ferrara, Fulvio Giardina, Anita Lanotte, Marilena Mazzolini, Maria Perna, Sandra Recchione, Maria Rupil, Luca Tommasi, Gemma Tuccillo, Cristiana Valentini, Maria Cristina Verrocchio.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito internet Aipg o sulle pagine Facebook e Linkedin dell'Associazione.

Per iscriversi contattare la Segreteria Organizzativa via mail a convegno@aipgitalia.org o al numero 06 86398278.

Il Congresso è gratuito.

CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE XX EDIZIONE

Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al XX Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense organizzato dall'**Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG**.
Il Corso è annuale e ad elevata specificità sulle Perizie e sulle Consulenze Tecniche.
Possono richiedere l'ammissione i laureati e i laureandi in Psicologia, Medicina e Giurisprudenza.
Alla fine del Corso verrà rilasciato un diploma dopo aver superato un esame teorico-pratico.
Il Corso è fra le attività formative idonee per l'inserimento nell'Albo dei CTU e dei Periti nei Tribunali.
Sono previste Esperienze Pratiche Guidate (EPG) relative alla partecipazione a udienze GUP e dibattimentali presso il Tribunale Ordinario Civile di Frosinone.
Le lezioni si svolgono a Roma, una volta al mese nel weekend (sabato 9.30-18.30 / domenica 9.00-17.00), con inizio il **18 gennaio 2020**.

Per maggiori informazioni può visitare il sito:
www.aipgitalia.org
e i nostri canali social:
Facebook AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Linkedin AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Instagram aipg_italia

Chi è interessato può inviare la domanda di partecipazione corredata di curriculum al seguente indirizzo mail:
aipgitalia@gmail.com

COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO

Continua l'importante collaborazione con l'Istituto Jemolo, che ha prodotto nell'anno in corso due Tavole Rotonde il 6 marzo sul tema "*Responsabilità genitoriali*" e l'8 maggio sul tema "*Abuso e maltrattamento sui minori*", con la partecipazione di magistrati, avvocati e psicologi di rilievo nazionale e con una finestra specifica aperta verso la partecipazione attiva dei Soci AIPG, sia come relatori, sia come partecipanti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Rocco Emanuele Cenci, Anita Lanotte, Simone Piciollo, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscali.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Finito di Stampare
nel mese di ottobre 2019
presso Stamperia Romana Srl